

Diritto all'oblio, tutela della *web reputation* individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziali*

di Maria Romana Allegri **
(6 giugno 2018)

1. Il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati da *Google Spain* al GDPR

Dal 25 maggio 2018 è finalmente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation - GDPR*)¹, che abroga la direttiva 95/46/CE e si sostituisce alle normative nazionali. Il Regolamento, come è noto, sancisce all'art. 17 il diritto alla cancellazione dei dati, altrimenti rubricato – per la verità impropriamente – “diritto all'oblio”². La norma prevede che la persona cui dati personali si riferiscono (interessato) possa chiedere al titolare del trattamento di tali dati la loro cancellazione e che quest'ultimo debba procedere a ciò senza ingiustificato ritardo in tutti i casi in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati originariamente trattati, oppure siano stati trattati illecitamente, oppure l'interessato revochi il consenso o si opponga al loro trattamento, oppure la cancellazione costituisca un obbligo giuridico imposto dal diritto dell'UE o degli Stati membri. Il rifiuto della cancellazione da parte del titolare del trattamento può essere giustificato quando il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, oppure avvenga nell'adempimento di un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, oppure sia motivato dall'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, oppure abbia finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, oppure infine sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il titolare del trattamento provvederà in tali casi alla cancellazione «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione»: si tratta, quindi, di un diritto sottoposto anche a condizionalità estrinseche di carattere

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Il Regolamento è disponibile a questo *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

2 Sul diritto all'oblio si vedano: M. C. D'Arienzo (2015), *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, n. 2, pp. 1-31; L. De Grazia (2013), *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, n. 4, pp. 1-9; F. Di Ciommo (2014), *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, pp. 1101-1113; G. Finocchiaro (2015), *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE Press, pp. 29-42; T. E. Frosini (2014a), *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4-5, p. 563-567; T. E. Frosini (2014b), *Internet come ordinamento giuridico*, in M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, Giappichelli, pp. 57-69; G. Marchetti (2013), *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, pp. 71-90; M. Mezzanotte (2009), *Il diritto all'oblio*, Napoli, Esi; S. Pietropaoli (2017), *La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all'oblio*, in *Ars interpretandi*, n. 1, pp. 67-80; F. Pizzetti (2013) (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli; G. Resta e V. Zeno-Zencovich (2015) (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, TrE-Press; F. Sassano (2015), *Il diritto all'oblio tra Internet e mass media*, Vicalvi (FR), Key; A. Sirotti Gaudenzi (2017), *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Rimini, Maggioli; E. Stradella (2016), *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in *Rivista Aic*, n. 4, pp. 1-29.

tecnologico e finanziario, non correlate in alcun modo all'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi in gioco. Il diritto alla cancellazione dei dati è strettamente connesso al diritto di rettifica, di cui all'art. 16 del Regolamento, secondo cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nonché quello di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Non a caso, il *Considerando* n. 65 del Regolamento tratta congiuntamente il diritto alla rettifica dei dati e quello alla loro cancellazione: entrambi, infatti, sono collegati al diritto individuale alla corretta rappresentazione della "personalità digitale", ovvero alla tutela della cosiddetta "reputazione digitale" (*web reputation*), di cui oggi sempre più frequentemente si invoca la tutela in sede civile e penale³.

Le citate disposizioni sono state inserite nel GDPR in considerazione della celebre sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea relativa al caso *Google Spain* (13 maggio 2014)⁴, che ha qualificato i motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali secondo la allora vigente Direttiva 95/46/CE, in quanto la loro attività permette a qualsiasi utente di Internet di ottenere, partendo dal nome di una certa persona, un elenco di risultati che ad essa si riferiscono, riuscendo così a ricostruirne il profilo anche in relazione a molteplici aspetti della vita privata. La Corte ha così imposto ai motori di ricerca, in presenza di determinate condizioni, di sopprimere, dall'elenco di risultati apparso a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i collegamenti a pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. Tale obbligo può esistere anche nell'ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle suddette pagine *web*, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita. I motori di ricerca sono quindi tenuti a vagliare le richieste di de-indicizzazione dei *link* presentate da persone fisiche e giuridiche, decidendo se accoglierle o meno in base al bilanciamento fra il diritto fondamentale al rispetto della vita privata del richiedente e il

3 Si vedano in proposito: S. Bonavita e V. Poli (2017), *La tutela civilistica della reputazione online*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 2, pp. 307-340; L. Carosia (2017), *Diffusione di informazioni in rete e affidamento sulla reputazione digitale dell'impresa*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 4, pp. 624-638; D. La Muscatella (2015), in *Cyberspazio e diritto*, n. 1, pp. 113-153; A. Salluce (2017), *Modalità alternative per la tutela della web reputation*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 2, pp. 341-362;

4 Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Mario Costeja González c. Google Spain SI, Google Inc., Agencia Española de Protección de Datos*. La sentenza è disponibile a questo [link](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT): <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>. Oltre ai contributi citati nella nota n. 2, sulla sentenza *Google Spain* si vedano anche: L. Bugiolacchi (2016), *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2, pp. 571-582; R. Flor (2015), *Dalla "data retention" al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive "de jure condendo"*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE Press, pp. 223-253; S. Leucci (2017), *Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, pp. 116-125; A. Mantelero (2015), *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), cit., pp. 125-146; R. Pastena (2014), *Internet e privacy: una relazione complicata (A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014)*, in *Osservatorio Aic*, n. 2, pp. 1-13; O. Pollicino (2015), *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), cit., pp. 7-28; S. Ricci (2015), *Le ricadute penali della sentenza della Corte di giustizia europea sul diritto all'oblio*, in *Cassazione penale*, n. 3, pp. 1247-1254; G. M. Riccio (2015), *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), cit., pp. 199-221; G. Scotti (2015), *Dall'habeas corpus all'habeas data: il diritto all'oblio e il diritto all'anonimato nella loro dimensione costituzionale*, in *Diritto.it*, pp. 1-28.

legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni; tale valutazione deve tenere conto della natura delle informazioni di cui si chiede la de-indicizzazione, del loro eventuale carattere “sensibile” per la vita privata di coloro ai quali esse si riferiscono, nonché dell’interesse del pubblico a disporre di tali informazioni, che può variare anche a seconda del ruolo rivestito da talune persone nella vita pubblica.

È il responsabile del trattamento (il motore di ricerca) quindi che, nel processare la richiesta, deve ponderare gli interessi in conflitto, considerando le inevitabili ripercussioni dell’esercizio del diritto alla cancellazione (o del diritto di opposizione) sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni, ricercando il giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona. Non si può, allora non interrogarsi sull’effettiva idoneità di un soggetto privato, che segue le logiche di mercato e che pertanto difetta dei necessari requisiti di neutralità ed imparzialità, a svolgere il delicato compito di decidere in merito alle richieste di de-indicizzazione dei dati.

Sta di fatto che, in seguito alla sentenza *Google Spain*, i motori di ricerca – *Google* in particolare – sono stati letteralmente inondati di richieste di de-indicizzazione: secondo il *Transparency Report*⁵ periodicamente aggiornato da Google, da maggio 2014 ad oggi il motore di ricerca ha valutato le richieste di de-indicizzazione relative ad oltre due milioni di URL, accolte in circa il 44% dei casi, mentre circa mezzo milione di URL sono ancora sotto esame.

Il diritto alla cancellazione dei dati o alla loro rettifica si pone «in funzione protettiva della sfera intima dell’individuo, i cui dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali richiedono un affinamento ed un adeguamento delle garanzie, tale da assicurarne la protezione ed il monitoraggio e con la possibilità di ottenerne la rimozione decorso un certo lasso di tempo dalla pubblicazione ed essendo nel frattempo venuti meno i presupposti ed i requisiti di liceità del trattamento»⁶. Proprio per rafforzare le tutele, il *Considerando* n. 66 e il par. 2 dell’art. 17 del GDPR pongono in capo al titolare del trattamento che ha pubblicato i dati personali di cui si chiede la cancellazione o la rettifica un obbligo aggiuntivo, cioè quello di informare gli altri titolari del trattamento dei medesimi dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali; a tal fine, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure ragionevoli, anche di tipo tecnico, che tengano conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento.

Né la direttiva 95/46/CE né conseguentemente la sentenza *Google Spain* prevedevano un obbligo siffatto. Infatti, le *Guidelines* prodotte nel 2014 dall’*Article 29 Working Party*⁷ sottolineavano al punto n. 23 che «no provision in EU data protection law obliges search engines to communicate to original webmasters that results relating to their content have been de-listed. Such a communication is in many cases a processing of personal data and, as such, requires a proper legal ground in order to be legitimate». Tuttavia le *Guidelines*, sempre al punto n. 23, ammettevano la legittimità di contatti fra il motore di ricerca e i siti-sorgente «prior to any decision about a de-listing request, in particularly difficult cases, when it is necessary to get a fuller understanding about the circumstances of the case». Ora, invece, l’art. 17 del GDPR impone al titolare del trattamento (il motore di ricerca) di informare gli altri titolari del trattamento (i siti-sorgente) delle richieste di de-indicizzazione avanzate dalle persone cui i dati si

5 <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview>

6 D’Arienzo (2015), cit., p. 17.

7 Article 29 Data Protection Working Party, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) and Mario Costeja González”* c-131/12, 14/EN, WP225, Bruxelles, 26 November 2014. Le *Guidelines* sono disponibili a questo [link](http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1080): <http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1080>

riferiscono, senza però prevedere esplicitamente gli effetti connessi a tale obbligo di informativa: i siti-sorgente verranno così informati che i *link* contestati non verranno più indicizzati dai motori di ricerca, ricevendo quindi una minore visibilità, ma non saranno tenuti a procedere alla cancellazione delle informazioni contenute in tali *link* a meno che l'interessato non rivolga direttamente ad essi la richiesta.

Evidentemente, sia la sentenza *Google Spain* sia il GDPR muovono dall'assunto che l'attività di organizzazione e aggregazione dei contenuti svolta dai motori di ricerca sia in qualche modo più rilevante, dal punto di vista della corretta rappresentazione dell'identità personale *online*, di quella dei siti in cui le informazioni personali sono state originariamente pubblicate, per via della facile reperibilità e della più ampia visibilità che i *link* contestati ottengono proprio grazie a motori di ricerca. Dunque, il fatto che le informazioni personali, quantunque non più indicizzate dal motore di ricerca, permangano nei siti-sorgente a meno che l'interessato non rivolga a ciascuno di essi la richiesta di cancellazione, indicando con precisione gli esatti URL da rimuovere, mostra con evidenza l'inadeguatezza dell'espressione "diritto all'oblio": il GDPR, a dispetto dell'intitolazione degli articoli, non garantisce affatto che l'interessato possa ottenere l'oblio tramite la cancellazione dei dati, ma soltanto che talune informazioni possano ottenere minore visibilità grazie alla de-indicizzazione. Bisogna dunque distinguere fra un'accezione ampia del concetto di diritto all'oblio come diritto ad essere dimenticati, che nell'era di Internet rappresenta più un'aspirazione che una reale possibilità, e un'accezione più ristretta concernete solo il profilo del trattamento dei dati personali, in base alla quale si richiede all'intermediario digitale di cancellare quelli scorretti, distorti o non più rilevanti, cosa che non necessariamente garantisce l'assoluta irreperibilità del dato⁸.

2. Dall'essere dimenticati all'essere correttamente rappresentati nella giurisprudenza italiana di legittimità

Internet ha comportato un mutamento profondo nella rappresentazione sociale della personalità individuale e nelle modalità di interferenza nella sfera privata: navigando in Rete ciascuno lascia delle "tracce digitali" che possono essere trattate al fine di ricostruire la personalità e identità del loro titolare⁹. Infatti, grazie ai moderni algoritmi di ricerca, sempre più raffinati e performanti, «piccoli dettagli insignificanti della nostra vita online si uniscono, costruendo profili omnicomprensivi del nostro essere ed avere. La peculiarità dei nostri tempi è poter sopperire alla frammentarietà dell'informazione tramite l'immenso potere di aggregazione degli algoritmi di ricerca ...»¹⁰. Il diritto individuale che oggi, nell'era di Internet, deve essere riconosciuto e tutelato è quindi quello di poter mantenere il controllo di tali frammenti, di consentire consapevolmente che altri ne facciano un uso conforme alla volontà della persona cui i dati si riferiscono, di opporsi ai trattamenti indesiderati, di poter cancellare le tracce digitali ritenute fuorvianti rispetto alla rappresentazione veritiera di sé o che semplicemente si desidera tenere nascoste a tutti o ad alcuni.

Ciò considerato, il diritto alla rettifica dei dati e alla loro cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR) sono in realtà diritti strumentali alla realizzazione di un altro diritto, impropriamente qualificato come diritto all'oblio sempre nel *titulus* dell'art. 17, che consiste di fatto nel non

⁸ Sulla differenza fra il diritto alla cancellazione dei dati e il (presunto) diritto all'oblio si veda E. Stradella (2015), cit., partic. pp. 15 ss.

⁹ S. Rodotà (2014), *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, pp. 27-32.

¹⁰ S. Leucci (2017), *Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1, p. 118.

vedere continuamente riproposte dai mezzi di comunicazione notizie riferite alla propria persona che, per via del trascorrere del tempo, hanno perso i caratteri dell'interesse pubblico e dell'utilità sociale. Dunque, il cosiddetto diritto all'oblio non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente¹¹, in quanto ha sovente per oggetto avvenimenti che, nel momento del loro accadimento, non rientravano nella sfera della *privacy*, ma erano caratterizzati dall'interesse pubblico alla loro conoscenza. Il diritto all'oblio sorge dunque a tutela della reputazione individuale e può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione oggettiva, l'interesse pubblico per quella notizia si risvegli. Il rischio, però, è che la pretesa di oblio non si fondi su elementi immanenti all'informazione di cui si chiede la cancellazione (decorso del tempo, inattualità e sopraggiunta inutilità sociale dell'informazione), ma su una «una presunta, e soggettivamente connotata, trasformazione dell'individuo tale per cui l'autopercezione dello stesso rispetto alle proprie inclinazioni, orientamenti, condotte, risulterebbe alterata, mal rappresentata dall'informazione, dall'immagine, dall'elemento indicizzato in Rete»¹².

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3679 del 1998, ha per la prima volta riconosciuto il diritto all'oblio come nuovo e specifico profilo del diritto alla riservatezza, e cioè come «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»; tuttavia «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all'informazione – non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico – che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione». Alcuni anni dopo, nella sentenza 25 giugno 2004, n. 11864, la Corte di Cassazione (prima sezione civile) ha ricondotto il diritto all'oblio nell'ambito dei diritti della personalità: il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. Questa ricostruzione si fonda sul principio per cui la libera manifestazione del pensiero – e quindi il diritto di cronaca – riconosciuto e tutelato dall'art. 21 Cost. incontra comunque un limite nei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e, in particolare, nel diritto alla pari dignità sociale di ogni cittadino (art. 3 Cost.).

Oltre a questo profilo relativo al diritto all'oblio, connesso essenzialmente al trascorrere del tempo, la giurisprudenza italiana ha considerato anche un altro profilo, cioè il diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in modo da non vedere travisata la propria immagine sociale. In tal senso si è espressa nel 2012 la Corte di Cassazione¹³, con una sentenza che qualcuno ha definito “potenzialmente esplosiva” perché presuppone che chiunque gestisca un archivio *online* sia tenuto ad implementare un sistema di aggiornamento costante di tutti i suoi contenuti per non incorrere in responsabilità civile (risarcimento del danno ingiusto) e talvolta anche penale (illecito trattamento dei dati personali)¹⁴. Per la Corte, «il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse,

11 Pizzetti (2013), cit., p. 30.

12 Stradella (2015) cit., p. 18.

13 Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza 5 aprile 2012, n. 5525.

14 Di Ciommo (2014), cit., pp. 1101 ss. Si veda anche Stradella (2016), cit., pp. 5 ss.

sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. [...] emerge allora la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo».

Dunque, in questo interessante caso la Corte non ha riconosciuto alla persona protagonista delle notizie il diritto all'oblio, ma solo il diritto alla contestualizzazione di tali informazioni¹⁵. Però, i giudici di legittimità non si sono soffermati su quali dovessero essere le modalità tecniche con cui realizzare in concreto questa contestualizzazione, né hanno chiarito se l'onere di provvedere a ciò spettasse unicamente al quotidiano cui apparteneva l'archivio storico *online* o per qualche verso anche ai motori di ricerca¹⁶. Inoltre, vale la pena di precisare che, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte¹⁷, il diritto all'oblio non corrisponde al diritto alla rimozione dalla pubblica circolazione di notizie scomode o sgradite, al fine di "ripulire" la propria reputazione, ma semplicemente quello di salvaguardare la propria identità personale in Rete ottenendo l'aggiornamento di notizie che, seppure originariamente corrette, in relazione al trascorrere del tempo o al ruolo ricoperto nella vita pubblica dell'interessato possono risultare lesive per la sua reputazione. Infine, va evidenziato che finora le sentenze della Corte di Cassazione sul diritto all'oblio non hanno riguardato specificamente i motori di ricerca, ma unicamente i titolari dei siti-sorgente.

15 Cfr. similmente Corte europea dei diritti dell'uomo, *Wegrzynowski and Smolczewski v. Polonia*, n. 33846/07, 16 luglio 2013, che ha ritenuto che l'obbligo imposto all'editore di un giornale, che gestisca anche un archivio *online* liberamente accessibile, di pubblicare adeguati aggiornamenti ad un articolo presente in tale archivio al fine di proteggere la reputazione individuale non costituisce una proporzionata ingerenza nella libertà di espressione protetta dall'art. 10 della Cedu. Si veda il commento di E. Stradella (2015), cit. e di L. Nannipieri (2013), *Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell'identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Medialaws.eu*.

16 Si veda in proposito il commento di G. Marchetti (2013), *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in Aa. Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, pp. 71-90.

17 Fra le pronunce più interessanti si ricordano Cass. III civ., 26 giugno 2013, n. 16111: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all'oblio in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista». Oppure Cass. III civ., n. 13161 del 24 giugno 2016, con la quale è stata imposta la cancellazione dagli archivi di un quotidiano locale di una notizia relativa a un fatto risalente al 2008, con la motivazione che – nonostante fosse tuttora in corso un procedimento penale a carico dei protagonisti di tale vicenda e che essa fosse, almeno per la comunità locale, di interesse pubblico – la facile accessibilità e consultabilità di quell'articolo via Internet avesse determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione. Con tale ultima sentenza la Corte sembra aver sancito una "scadenza" del diritto di cronaca quantificabile in due anni e mezzo, decorso il quale il diritto alla riservatezza prevarrebbe sul diritto di cronaca e il trattamento dei dati personali, da un dato momento in poi, risulterebbe ingiustificato.

3. Spunti di comparazione: il diritto all'oblio nella recente giurisprudenza inglese

Una recente sentenza della High Court of Justice¹⁸ inglese ha riproposto, sollevando alcune interessanti questioni interpretative, il tema del cosiddetto "diritto all'oblio" relativamente alla richiesta rivolta al motore di ricerca di de-indicizzare gli URL che vengono visualizzati in collegamento al nome di una specifica persona. Le questioni più rilevanti che emergono da questa pronuncia sono essenzialmente tre: 1) la corretta qualificazione di quello che viene definito impropriamente "diritto all'oblio"; 2) la possibilità per chiunque di utilizzare i *social media* per rettificare informazioni presenti *online* e ritenute lesive della propria reputazione, indipendentemente dalla loro correttezza e attendibilità; 3) la possibilità di qualificare i motori di ricerca come esercenti un'attività giornalistica in senso lato.

Due cittadini inglesi (protetti dall'anonimato e indicati quindi solo come NT1 e NT2) avevano chiesto a Google, senza successo, la de-indicizzazione di alcuni *link* a notizie riguardanti alcune vicende giudiziarie in cui erano stati coinvolti molti anni prima, per le quali erano stati condannati a pene detentive (quattro anni per NT1, sei mesi per NT2) per reati connessi alla loro pregressa attività professionale. Al diniego espresso dal motore di ricerca gli interessati hanno reagito rivolgendosi al giudice. La *High Court of Justice* (tribunale monocratico) ha esaminato i ricorsi impostando il ragionamento in modo da seguire pedissequamente i criteri indicati nelle *Guidelines* adottate a novembre 2014 dall'*Article 29 Working Party* relativamente all'implementazione della sentenza *Google Spain*. Non essendo ancora in vigore il Regolamento UE n. 2016/679 la *High Court* non ha potuto basare il giudizio sulle norme in esso contenute, ma solo su quelle della previgente Direttiva 95/46/CE e della legislazione nazionale di recepimento e attuazione della Direttiva stessa; tuttavia, gli artt. 16 e 17 del GDPR sono stati richiamati in più punti della sentenza alla stregua di un parametro interpretativo.

Innanzitutto, come ha sempre fatto la nostra Corte di Cassazione anche il giudice inglese ha correttamente qualificato la richiesta dei ricorrenti come finalizzata non tanto "all'essere dimenticati", quanto "all'essere ricordati correttamente". Peraltro, la de-indicizzazione dei *link* da parte del motore di ricerca non implica la cancellazione delle informazioni dai siti in cui erano state originariamente pubblicate, ma semplicemente l'interruzione del collegamento fra tali informazioni e una *query* effettuata tramite il motore di ricerca a partire dal nome della persona cui tali informazioni si riferiscono.

In secondo luogo, poiché una delle ragioni indicate nelle *Guidelines* dell'*Article 29 Working Party* in base alle quali i motori di ricerca avrebbero dovuto dare seguito alle richieste di de-indicizzazione faceva leva sul parametro della *inaccuracy* (scorrettezza, inattendibilità) delle notizie pubblicate originariamente dai siti-sorgente, buona parte del ragionamento del giudice si è concentrato sull'esame dei motivi adottati dai ricorrenti a dimostrazione di tale *inaccuracy*, giungendo alla conclusione che essa potesse essere fondata e accettata solo nel caso NT2 (che ha infatti ottenuto la de-indicizzazione), ma non nel caso NT1 (che invece non la ha ottenuta).

In terzo luogo, sempre basandosi sulle *Guidelines* il giudice ha considerato l'impatto che il rifiuto della de-indicizzazione da parte di *Google* poteva avere nella attuale vita privata, familiare e professionale dei ricorrenti. In altre parole, il giudice ha dovuto bilanciare la "aspettativa di *privacy*" che i ricorrenti rivendicavano in relazione a vicende

18 High Court of Justice, Queen Bench's Division, *NT1 & NT2 v Google LLC (right to be forgotten)*, 13 aprile 2018. La sentenza è disponibile a questo link: <https://www.judiciary.gov.uk/judgments/nt1-nt2-v-google-llc-right-to-be-forgotten/>

trascorse ormai da anni con l'attuale interesse pubblico di conoscenza rispetto ad esse. Le conclusioni cui è giunto sono state diverse nei due casi.

Per quanto riguarda NT2, il giudice ha tenuto in considerazione la relativa tenuità del reato commesso, il successivo comprovato e pieno ravvedimento del condannato, l'impatto del diniego di deindicizzazione nella attuale vita familiare di NT2 per via della presenza di figli minori, l'assoluta diversità dell'attuale attività professionale di NT2 rispetto a quella svolta al tempo della condanna e conseguentemente la sopraggiunta irrilevanza della conoscenza delle passate vicende giudiziarie. Per questi motivi, il giudice ha ordinato a *Google* di procedere alla de-indicizzazione degli URL indicati da NT2, pur non riconoscendo a quest'ultimo il diritto al risarcimento per il danno patito a causa della tardiva de-indicizzazione.

Invece, per quanto riguarda NT1 il giudice ha ritenuto di non accogliere la domanda di de-indicizzazione, poiché le informazioni contenute nei *link* contestati non erano relative a dati qualificati come "sensibili" dalla direttiva 95/46/CE, non erano tali da danneggiare la vita privata e familiare di NT1, ma solo eventualmente quella professionale e, soprattutto, la condotta del ricorrente negli anni successivi al termine della pena non era stata tale da dimostrare il suo completo distacco dalle vicende per cui era stato condannato. L'interessato, infatti, continuava a svolgere un'attività professionale per certi versi affine a quella precedente, per via della quale il giudice ha riconosciuto l'interesse dei suoi potenziali clienti a ricevere informazioni attendibili sull'onestà ed integrità di colui con il quale si apprestavano a contrattare.

Inoltre, nel tentativo di attenuare gli effetti negativi per la sua reputazione dovuti alla presenza *online* di informazioni relative alla sua passata condanna, NT1 aveva fatto ricorso a un servizio di *reputation management* denominato *Cleanup*, su consiglio del quale aveva utilizzato alcuni *social media* per far circolare dei *post* che, distorcendo la realtà dei fatti, miravano a riabilitare la sua immagine professionale. Quest'ultimo elemento è stato valutato dal giudice con particolare gravità: i *post* pubblicati da NT1 sono stati considerati dal giudice ingiustificatamente «*false or misleading*» e proprio per questo «*the continued accessibility of substantially fair and accurate information to the contrary served the legitimate purpose of correcting the record*» (punto n. 195 della sentenza). Dunque, secondo il giudice il diniego di de-indicizzazione dei *link* era funzionale proprio a restituire al pubblico una rappresentazione veritiera e attendibile di NT1, a dispetto dei suoi stessi tentativi di travisarla, con ciò implicitamente negando la sussistenza del diritto alla cancellazione delle informazioni quando da essa può derivare una rappresentazione falsificata della realtà. Da questo punto di vista, la sentenza è conforme a quanto costantemente ribadito dalla nostra Corte di Cassazione.

Il giudice della *High Court* non si è spinto oltre nell'indagine del complesso rapporto fra informazioni presenti *online* e verità dei fatti. Tuttavia al punto n. 130 della sentenza apre – e subito richiude – una finestra su questo vasto scenario, evidenziando il rischio insito nella tendenza alla rettifica "fai-da-te" di notizie ritenute nocive per la reputazione individuale attraverso la pubblicazione *online* di ulteriori notizie "correttive" mediante i *social media*: questa attività, che nella generalità dei casi conduce ad un offuscamento della verità, potrebbe però talvolta apparire giustificata se compiuta da chi legittimamente cerca di reagire con i mezzi a propria disposizione – cioè i *social media* – alla pubblicazione di notizie che distorcono la rappresentazione della propria immagine pubblica. Da un lato, infatti, ogni persona può costruirsi in Internet una personalità artefatta, diversa da quella manifestata nella realtà fisica, con relativa facilità; dall'altro, però, la verità di fatti accaduti nel mondo reale anche molto tempo addietro, una volta immessi nell'eterno presente della Rete, rischia di "perseguire" il soggetto per

lunghissimo tempo. Occorrerebbe, allora, riflettere più accuratamente non solo sull'utilità, ma anche sulla legittimità delle pratiche volte ad influenzare la *web reputation* di aziende o singoli individui mediante il ricorso a servizi professionali specializzati, nei casi in cui tali pratiche determinino la falsificazione della realtà oggettiva.

4. Prospettive di applicabilità ai motori di ricerca della “eccezione giornalistica”

Un altro aspetto interessante su cui il giudice della *High Court* si è soffermato è quello dell'eventuale applicabilità a un motore di ricerca come *Google* della cosiddetta *journalistic exemption*, prevista dall'art. 9 della Direttiva 95/46/CE, in base al quale gli Stati membri possono prevedere deroghe alle regole sul trattamento dei dati personali applicabili a chi effettua il trattamento «esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria», al fine di «conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione». Posto che una delle attività dei motori di ricerca è quella di aggregare e rendere visibili le informazioni prodotte da fonti giornalistiche, occorre chiarire se il trattamento dei dati effettuato da *Google* in relazione agli URL contestati da NT1 e NT2 potesse considerarsi finalizzato a scopi giornalistici, perché in tal caso il motore di ricerca non sarebbe stato obbligato ad accogliere le richieste di deindicizzazione, in considerazione dell'interesse pubblico di conoscenza delle informazioni. A tale proposito, il giudice ha riconosciuto che il riferimento agli scopi giornalistici vada interpretato in senso ampio e che, in effetti, il ruolo dei motori di ricerca di “facilitatori” della pubblicazione di informazioni giornalistiche prodotte da terze parti possa essere considerato un trattamento di dati a scopi giornalistici.

Un'interpretazione estensiva del concetto di “scopi giornalisti” è suffragata, peraltro, da una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 16 dicembre 2008¹⁹ in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale, con la quale si è affermato il principio per cui anche un'attività di pubblicazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati fiscali riferiti a cittadini finlandesi, che la legge nazionale considera pubblici, corrisponde alla nozione di “scopi giornalistici” presente nella Direttiva 95/36/CE qualora abbia come unica finalità – la cui valutazione è rimessa al giudice nazionale – quella di «divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee». Tuttavia, l'avvocato generale Kokott nelle sue *Conclusioni* propende piuttosto per interpretare restrittivamente l'art. 9 della Direttiva 95/46/CE²⁰: la nozione di “scopi giornalistici” non può prescindere dall'interesse pubblico delle notizie diffuse, da valutarsi anche in relazione alla posizione rivestita dal soggetto nella società²¹, e, in

19 Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 dicembre 2008, *Tietosuojavaluutettu contro Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy*, causa C-73/07. La sentenza e le conclusioni dell'Avvocato generale sono disponibili a questo [link](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-73/07): <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-73/07>

20 Punto n. 58 delle Conclusioni: «Per interpretare l'art. 9 della direttiva sulla tutela dei dati si dovrebbe piuttosto partire dal dato di fatto che le deroghe ad un principio di carattere generale devono essere interpretate restrittivamente, al fine di non minare oltre misura il principio interessato. Nel caso in esame, procedendo ad un'interpretazione estensiva, si rischierebbe di incorrere in una violazione del diritto fondamentale alla vita privata». Punto n. 46 delle Conclusioni: «In sintesi, si deve quindi affermare che l'ambito di applicazione dell'art. 9 della direttiva sulla tutela dei dati deve essere determinato sulla base delle nozioni «scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria», le quali rivestono un significato proprio, non coincidente con l'ambito della tutela della libertà di espressione».

21 Punto n. 74 delle Conclusioni: «Si deve al contrario dubitare che si abbia trasmissione di informazioni su questioni di interesse pubblico nel caso di diffusione di dettagli concernenti la vita privata che non presentano alcun collegamento con la funzione pubblica della persona interessata, in particolare laddove essi mirino solamente a soddisfare la curiosità di un certo pubblico sulla vita privata di una persona e che, nonostante un certo grado di notorietà di quest'ultima, non possono essere considerati quale contributo ad una qualche discussione di interesse generale per la società. Riveste particolare importanza, per tracciare il

particolare, «la deroga di cui all'art. 9 può essere dunque applicabile solo ai trattamenti che perseguono esclusivamente scopi giornalistici. Laddove vengano contemporaneamente perseguiti altri scopi, non qualificabili come giornalistici, il privilegio accordato ai media non è applicabile» (punto n. 80 delle *Conclusioni*).

Tornando al ragionamento della *High Court*, sebbene in linea di principio anche attività ancillari e di supporto all'attività giornalistica possano rientrare in una nozione ampia di "scopi giornalistici", beneficiando così della *journalistic exemption*, il giudice inglese ha giustamente sottolineato come la lettera dell'art. 9 della direttiva richiede che ciò avvenga in modo esclusivo, mentre le attività di un motore di ricerca «*are not exclusively subsidiary, subservient, or ancillary to those of any publisher*» (punto n. 100 della sentenza).

Il ragionamento è certamente corretto. Ma l'entrata in vigore del Regolamento generale per la protezione dei dati personali rischia di provocare un mutamento di scenario, sul quale finora non si è prestata sufficiente attenzione. Infatti, l'art. 85 del GDPR riproduce il principio della *journalistic exemption* con una piccola ma importante differenza rispetto alla previgente Direttiva del 1995: l'avverbio "esclusivamente" è stato eliminato (anche se il punto n. 153 dei *Considerando* si riferisce al «trattamento dei dati personali effettuato *unicamente* a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria»). L'eliminazione dell'avverbio dal dettato normativo²² può essere considerata opportuna, se si considera che ben raramente oggi chi pubblica notizie via Internet – anche quando ciò avviene a titolo professionale – lo fa *esclusivamente* a scopi giornalistici: lo scopo giornalistico può essere preponderante, ma è normalmente accompagnato da altre attività, fra cui ad esempio la raccolta di inserzioni pubblicitarie proporzionalmente all'interesse che gli articoli giornalistici suscitano nel pubblico, oppure la profilazione degli utenti del servizio a fini di pubblicità comportamentale. Inoltre proliferano nel *web* siti Internet personali e *blog* – talvolta riconducibili anche a giornalisti professionisti, ma non solo – che possono avere finalità informative più o meno marcate che convivono con scopi di altro genere, legati alla auto-rappresentazione di Rete della propria personalità, quando non all'*advertising* e all'offerta di beni o servizi.

Persino i *social network* stanno gradualmente sviluppando sinergie con il settore dell'editoria tradizionale, per sfruttare a loro vantaggio l'affidabilità e la credibilità di cui gode la stampa, con l'effetto di occupare progressivamente lo spazio appartenuto finora all'editoria²³: alcuni di essi, ad esempio, possiedono una piccola redazione formata da giornalisti e professionisti, che producono contenuti, curano e selezionano le notizie e colmano le lacune del materiale prodotto dagli utenti; *Facebook* produce *Instant Articles* di cui gli utenti della piattaforma *social* possono fruire a pagamento e sta implementando una nuova funzione (*Article Context*) che fornisce agli utenti informazioni aggiuntive sugli articoli giornalistici (l'editore, l'autore, l'argomento di cui l'articolo tratta, gli altri articoli correlati o di tendenza e il livello di condivisione su *Facebook*). Tutte le piattaforme di

confine di interesse pubblico, la legittima aspettativa della persona interessata al rispetto della propria vita privata».

22 Art. 85 GDPR, comma 1: «Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria».

23 Sui rapporti sempre più stretti fra editoria e piattaforme di social media si veda E. Bell (2016), *Who owns the news consumer: social media platforms or publishers?*, in *Columbia Journalism Review* (www.cjr.org). Si veda inoltre S. Baraldi (2016), *Editori e social media: fare informazione nell'era digitale*, in www.markpr.it. Sul ruolo "editoriale" che i motori di ricerca e i *social network* svolgono attraverso l'utilizzo di algoritmi, come pure sulla necessità di rendere il funzionamento di tali algoritmi più trasparente, si veda M. Monti (2017), *Regolazione, Internet e tecnica: le implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di informazione*, in *Federalismi.it*, n. 24, p. 1-31.

social networking, inoltre, tramite algoritmi da funzionamento non del tutto trasparente mettono in risalto taluni contenuti (i cosiddetti *trending topics*) prescelti in base al numero e alla qualità delle interazioni fra gli utenti. Anche un motore di ricerca come *Google* persegue più o meno direttamente finalità di informazione (eventualmente qualificabili come giornalistiche) nel momento in cui, in risposta alle *query* formulate dagli utenti, presenta un elenco di *link* correlati fra loro per via della presenza di comuni parole-chiave; certamente il servizio *Google News*, che si auto-proclama «copertura giornalistica completa e aggiornata ottenuta combinando fonti di notizie in tutto il mondo» persegue evidentemente scopi giornalistici.

Quindi, se con l'entrata in vigore del GDPR è venuto meno il requisito dell'esclusività degli scopi giornalistici, sul quale il giudice inglese ha incardinato la decisione della non applicabilità a *Google* della *journalistic exemption*, si aprono per il futuro nuovi scenari interpretativi che potrebbero arrivare a ricomprendere varie categorie di intermediari digitali, fra cui i *social network* e i motori di ricerca, all'interno di una nozione estesa di attività giornalistica. Inoltre, poiché il comma 2 dell'art. 85 del GDPR rimette alla discrezionalità degli Stati membri l'ampiezza e la qualità delle deroghe applicabili al trattamento dei dati effettuato per scopi giornalistici rispetto alla normativa generale, non è escluso che le discipline nazionali possano divergere fra loro in ordine alla qualificazione degli scopi giornalistici, ai soggetti cui le esenzioni si riferiscono e alla tipologia delle stesse. Da questo punto di vista, il Regolamento sembra contravvenire alla finalità più volte ribadita nei suoi *Considerando*, cioè quella di prevenire e eliminare le disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, assicurando un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione.

** Ricercatrice di "Istituzioni di diritto pubblico" nel Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) della Sapienza Università di Roma, in cui insegna da molti anni "Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione".